



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**TREDICESIMA CIVILE**  
**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21512/2015**

tra

ATTORE/I

e

CONVENUTO/I

Oggi **21 luglio 2016**, alle ore **10.13**, innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:

Per \_\_\_\_\_ l'avv. \_\_\_\_\_ A oggi sostituito dall'Avv. \_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_ l'avv. SULLA VITTORIA DANIELA

L'avv. Sulla eccepisce l'improcedibilità della domanda per tardività della mediazione, essendo scaduti i termini perentori assegnati dal giudice all'udienza del 2/3/2016

L'avv. \_\_\_\_\_ si rimette-

Il Giudice

Dichiara l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione.

La declaratoria di improcedibilità assume la forma della sentenza trattandosi di statuizione di ordine decisorio.

Le spese di lite liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico di parte ricorrente, quale parte che con la propria condotta ha dato avvio al procedimento senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione.

P.Q.M

Dichiara l'improcedibilità della domanda.

Condanna \_\_\_\_\_ a alla rifusione delle spese di lite in favore del \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ si liquidano nella misura di euro 250,00 per spese ed euro 2.800,00 per compensi oltre accessori di legge.

Il Giudice  
dott. Paola Barbara Folci